

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL LAGO DI FIMON

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del lago di Fimon e delle sue pertinenze al fine di garantire la salvaguardia dell'ecosistema lacustre e dell'ambiente naturale e per promuovere lo sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.
2. Disciplina inoltre le funzioni amministrative relative al demanio lacuale determinando i criteri per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dell'area demaniale, per la realizzazione e la fruizione di pontili per ormeggio e l'attracco dei natanti e l'imbarco.
3. Disciplina la navigazione nello specchio d'acqua in conformità con le disposizioni della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il presente regolamento si applica alle parti di lago individuate nella planimetria allegata.

Art. 2 – Navigazione

1. E' vietato navigare su tutto lo specchio d'acqua con natanti a motore, salvo nei seguenti casi:
 - a. natanti con motore elettrico e/o a combustione appartenenti alla Provincia, ai corpi di Pubblica Sicurezza, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e ai servizi di salvataggio, di pronto soccorso e di pubblica utilità;
 - b. natanti con motore elettrico appartenenti ai corpi di vigilanza, nonché a unità operative appositamente autorizzate;
 - c. natanti con motore elettrico adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate dalla provincia;
 - d. natanti con motore elettrico dei partecipanti alle manifestazioni autorizzate dalla Provincia nel numero massimo di 30 unità, con le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento.
2. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate da boe galleggianti.
3. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo con idrovolanti e con altro tipo di aeromobile nonché il prelievo e lo scarico di acqua nel lago con aeromobile a scopo di esercitazioni.
4. E' consentita la navigazione a vela solo con i natanti della lunghezza massima di 8,00 m. e del pescaggio massimo di 80 cm.
5. Dopo il tramonto e prima dell'alba è vietata la navigazione con qualsiasi tipologia di natante, fatto salvo quanto previsto al successivo art.11, lett. a).
6. I natanti a vela e a remi devono essere dotati dei mezzi di salvataggio e dispositivi di sicurezza che la normativa impone ed è consentita la navigazione solo se i natanti sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza. Inoltre ogni persona a bordo ha l'obbligo di indossare il giubbotto di salvataggio.
7. Dagli imbarcaderi in concessione non potranno salpare più di 30 natanti contemporaneamente, di cui 20 unità potranno essere a remi e 10 unità a vela.

Art. 3 - Manifestazioni

1. E' vietata l'organizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione sulla superficie del lago e nelle aree di sua pertinenza senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia di Vicenza, sentito l'assessore competente, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida per la gestione del lago di Fimon e delle sue pertinenze, approvate dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione.
2. Le richieste di autorizzazione, formulate secondo il modello allegato al presente regolamento,

vanno presentate, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al fine di poter predisporre il calendario annuale delle manifestazioni.

3. L'autorizzazione stabilirà, tra l'altro, le modalità di effettuazione delle manifestazioni con possibilità anche di limitare o vietare altre attività concomitanti previste nel presente regolamento in quanto incompatibili con le manifestazioni stesse. Nel corso di manifestazioni di pesca sportiva autorizzate, è vietata la navigazione con imbarcazioni a vela.

4. Il Comune di Arcugnano può svolgere manifestazioni utilizzando la struttura in legno dallo stesso realizzata, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire alla Provincia almeno 15 giorni lavorativi prima. E' facoltà della Provincia vietare lo svolgimento delle manifestazioni se incompatibili con gli obiettivi individuati nelle linee guida approvate dalla Giunta Provinciale oppure se in contrasto con altre manifestazioni previste per la stessa data e già autorizzate.

5. Il numero massimo dei natanti a vela e a remi consentiti nelle manifestazioni, di norma, non potrà superare complessivamente le 30 unità. Per le manifestazioni di particolare rilevanza e valenza, il Presidente potrà autorizzare un numero superiore di natanti.

6. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento della manifestazione, o a causa della stessa, e devono provvedere alla pulizia del sito interessato.

7. L'autorizzazione potrà prevedere eventuali prescrizioni a garanzia del rispetto dell'ambiente e della quiete pubblica. Per particolari manifestazioni potrà essere prevista idonea polizza fidejussoria per responsabilità civile verso terzi, comprendendo tra i terzi anche la Provincia ed il caso di danno ambientale. Il relativo massimale, rapportato alla tipologia dell'evento, e le cautele assicurative del caso saranno fissati nell'atto di autorizzazione.

Art. 4 – Utilizzo spazi pubblici

1. E' vietato occupare con manufatti, pontili, recinzioni ed con ogni altro tipo di opere o strutture anche amovibili e semiamovibili, le rive, le sponde, la superficie acquea del lago e le aree pertinenziali, salvo la realizzazione di interventi da parte del Comune di Arcugnano, previa valutazione di compatibilità da parte della Giunta Provinciale. La concessione rilasciata dalla Provincia non sostituisce il titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento.

2. In deroga alle previsioni di cui al precedente comma 1, lungo la strada perilacuale è consentita l'occupazione di n. 2 spazi per operatori ambulanti in corrispondenza della strada asfaltata, come indicati nella planimetria allegata. La gestione amministrativa dei relativi spazi compete al Comune di Arcugnano.

3. E' vietato asportare e danneggiare la vegetazione riparia esistente, effettuare nuovi impianti di specie arborea, arbustiva, erbacea. E' vietata, altresì, ogni tipo di coltivazione orticola nell'area di proprietà demaniale.

4. Nei tratti di caricato opportunamente segnalati è vietato l'accesso.

5. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nelle aree demaniali.

6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su tutta l'area demaniale salvo l'uso di manufatti appositamente realizzati dall'Amministrazione competente nelle aree pic-nic.

7. Nelle aree demaniali, compresa la sede stradale, è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio o attendamento. Nelle aree appositamente attrezzate per la pesca, sono consentite forme di campeggio o attendamento, solo per le attività connesse con la pesca per un massimo di due notti.

8. Nello specchio d'acqua è vietato ormeggiare unità di navigazione di qualsiasi tipo, salvo negli appositi spazi di cui all'art. 6 del presente regolamento. E' consentito l'ormeggio temporaneo di natanti della Provincia o di soggetti espressamente autorizzati dalla Provincia di Vicenza.

9. E' vietato abbandonare natanti e relitti nello specchio d'acqua e nelle aree pertinenziali del lago.

10. Nel tratto della strada perilacuale, delimitata da apposite segnalazioni e da barriere di sbarramento, è vietato il transito ai veicoli motorizzati. E' fatta eccezione per i veicoli degli Enti pubblici, dei concessionari o appaltatori di pubblici servizi, nonché, limitatamente ai mezzi agricoli, per i proprietari dei terreni confinanti per l'accesso al fondo di proprietà. Tali mezzi dovranno rispettare il limite dei 30 Km orari. La deroga riguarda anche il transito in bicicletta e a cavallo.

11. Previa specifica autorizzazione da parte del Dirigente provinciale competente, può essere consentito il transito ai veicoli privati esclusivamente per motivi di pubblico servizio.

12. Su tutta l'area demaniale è vietato installare striscioni e pannelli pubblicitari. Potranno essere posizionati dei pannelli di carattere informativo e/o educativo corrispondenti al modello predisposto dalla Provincia e dalla stessa autorizzati.

13. E' vietato asportare, modificare, spostare e manomettere:

- a. le boe di segnalazione;
- b. i cartelli segnaletici posizionati sullo specchio d'acqua e sulla terra ferma;
- c. i dispositivi di illuminazione.

14. Su tutta l'area demaniale è vietato abbandonare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere. I rifiuti prodotti dagli utenti dovranno essere raccolti in contenitori di proprietà degli stessi e smaltiti negli appositi centri di raccolta.

15. Su tutta l'area demaniale è vietato l'uso di aeromodelli e di modellini di natanti.

Art. 5 - Balneazione

1. E' vietato praticare la balneazione su tutto lo specchio lacustre.

1-bis. Deroga al divieto di balneazione può essere prevista nell'atto di autorizzazione che la Provincia rilascia in occasione di manifestazioni di carattere sportivo e/o ludico-ricreativo, prevedendo le relative prescrizioni per la tutela assicurativa ed igienica dei partecipanti, nonché per l'organizzazione di idoneo servizio di salvataggio.

Nell'atto di autorizzazione sarà precisato che la Provincia di Vicenza rimane comunque indenne da qualsiasi responsabilità per l'esercizio di tali attività.

2. In caso di congelamento della superficie dello specchio d'acqua, è vietato percorrere a piedi o con qualsiasi altro mezzo il lago ghiacciato.

CAPO II

CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 6 - Individuazione delle aree per il rilascio delle concessioni di pertinenze lacuali e di spazi acquei

1. Le aree per l'ormeggio dei natanti a vela e a remi, per l'uso e/o la costruzione di pontili necessari per l'attracco e l'imbarco, come individuate nelle "linee guida per la gestione del Lago di Fimon e delle sue pertinenze" approvate dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione, sono due:

- a). un'area comprensiva degli spazi destinati all'alaggio, al rimessaggio, alla sosta e all'imbarco e destinata alle attività di diporto con barche a remi;
- b). un'area comprensiva degli spazi destinati all'alaggio, al rimessaggio, alla sosta e all'imbarco e destinata alle attività di diporto prevalentemente con barche a vela.

2. Per entrambe le aree indicate al comma precedente saranno individuate le dimensioni dei tratti di riva e di superficie acquea soggette a concessione demaniale.

2-bis. Costituiscono inoltre aree in cui sarà rilasciata concessione per l'ormeggio di natanti a remi, esclusivamente a favore dei residenti del comune di Arcugnano, due canali situati nel tratto di lago lungo la strada asfaltata, individuati nella planimetria allegata al presente.

3. Non possono essere rilasciate ulteriori concessioni di superfici e di pertinenze lacuali rispetto a quelle previste ai commi 1 e 2-bis, salvo quanto indicato all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7 – Assegnazione delle concessioni

1. La concessione viene rilasciata previo avviso pubblico in cui sono indicate le aree che possono essere assegnate in concessione, così come individuate nel presente regolamento nell'articolo precedente, le modalità ed i termini entro cui gli interessati possono presentare domanda.

2. Nel caso di più domande concorrenti la concessione è rilasciata previo esperimento di procedura concorsuale.

3. L'avviso è pubblicato all'albo della Provincia e del Comune di Arcugnano ed è consultabile e scaricabile sul sito della Provincia: www.provincia.vicenza.it.

4. La Provincia si riserva la facoltà di rilasciare la concessione di cui all'art. 6, oltre che sulla scorta delle indicazioni sopra riportate, anche sulla base della finalità di realizzare specifici progetti di rilevante interesse pubblico, individuati, nelle linee essenziali e negli obiettivi, dalla Giunta Provinciale.

Art. 8 – Domanda di concessione

1. La domanda di concessione degli spazi di cui all'art 6, comma 1, redatta su modello allegato all'avviso pubblico di cui all'art. 7, deve contenere indicazioni anagrafiche del richiedente, progetto in scala 1/100 dei manufatti che si intendono costruire con i relativi dati dimensionali completi di piante, prospetti e sezioni in opportuna scala, relazione tecnico descrittiva con particolare riferimento agli usi e alle finalità che si intendono perseguire con la concessione.

2. Il rilascio della concessione non costituisce atto di approvazione del progetto, che è comunque subordinato all'ottenimento di ogni parere, autorizzazione, nulla osta previsti dalla vigente normativa.

3. La concessione delle aree adibite alle barche a remi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e delle aree adibite prevalentemente alle barche a vela di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a quindici: la durata di ogni concessione sarà definita dalla Provincia con l'atto di concessione, in relazione alla tipologia e alla qualità degli interventi richiesti al concessionario dell'area demaniale.

4. Entro sei mesi dalla scadenza, la Provincia provvede a bandire un nuovo avviso pubblico con le modalità stabilite dagli articoli precedenti.

4-bis. I residenti nel territorio del comune di Arcugnano possono presentare richiesta di concessione per l'ormeggio del proprio natante presso uno dei due punti organizzati di attracco di cui all'art. 6, comma 2-bis. La concessione per tali spazi ha la durata di cinque anni, è rilasciata previa formazione di graduatoria delle domande pervenute, preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico.

5. Con il disciplinare di concessione vengono regolamentati gli obblighi, le responsabilità del concessionario per i danni derivanti dall'esercizio del diritto d'uso demaniale, il pagamento del canone, del deposito cauzionale. la registrazione del disciplinare. Con lo stesso provvedimento sarà determinata la polizza fidejussoria a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, calcolata sulla base degli interventi concessi.

6. Per le spese d'istruttoria ed il valore dei canoni e del deposito cauzionale si fa riferimento alla normativa e alle direttive regionali, ove presenti, in caso contrario saranno fissati con provvedimento del dirigente provinciale.

Art. 9 – Decadenza della concessione

1. La concessione è dichiarata decaduta, previa diffida, nei seguenti casi:

- comportamenti del concessionario e /o suoi associati che provochino lesioni e/o danni a persone e/o a beni di terzi e della Provincia o che pongono gli stessi in pericolo di grave pregiudizio;
- inadempimenti del concessionario e/o suoi associati agli obblighi derivanti dal provvedimento concessorio e relativo disciplinare;
- uso del bene da parte del concessionario e/o suoi associati per scopi diversi da quelli previsti dal provvedimento concessorio e relativo disciplinare;
- mancato pagamento degli oneri concessori nel termine stabilito.

Resta salvo il diritto della Provincia di richiedere il risarcimento del danno e la bonifica dell'area (art. 2043 c.c. e art. 18 l. 349/1986, art. 58 del DLGS 152/1999).

Art. 10 - Sospensione, modifica, revoca della concessione

1. L'Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di sospendere, modificare anche parzialmente, in qualunque momento a suo giudizio discrezionale, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del Lago e ragioni di pubblico interesse.

2. L'Amministrazione Provinciale può revocare la concessione qualora ricorrano le condizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III

ATTIVITA' DI PESCA

Art. 11 – Disciplina

Fatta salva l'applicazione della normativa generale in materia di pesca, al lago di Fimon si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) L'esercizio della pesca delle carpe a fondo (carp fishing) è consentito solo dalle piazzole, dal tramonto all'alba, fatte salve le operazioni di posizionamento delle esche e lenze e di salpaggio che possono essere condotte con uso di natante.
- b) L'esercizio della pesca da natante o da belly boat è vietato dal tramonto all'alba .
- c) È fatto divieto di impiego del Carp Sack.
- d) I segnalatori delle zone di pastura devono avere un cartellino con i dati anagrafici e l'indirizzo del pescatore e devono essere rimossi prima di abbandonare il sito di pesca.
- e) È consentita la pasturazione esclusivamente con boilies.
- f) Ogni pescatore potrà detenere ed usare come esca un quantitativo massimo di 250 g. di mais.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Applicazione del regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della Provincia e del Comune di Arcugnano.
2. Le concessioni e autorizzazioni in atto sono confermate fino alla data di scadenza prevista nel relativo disciplinare sottoscritto fra le parti, fatte salve le esigenze di pubblico interesse riconosciute dalla Giunta Provinciale.
3. La Provincia si impegna a organizzare incontri periodici per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli aspetti naturalistici del sito, a cui sono tenuti a partecipare anche i titolari delle concessioni demaniali.
4. Le disposizioni del presente regolamento saranno pubblicizzate nei luoghi interessati con mezzi e segnaletica idonea.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento le Autorità competenti adotteranno i provvedimenti di competenza, anche in via d'urgenza, per il ripristino della piena disponibilità dell'area demaniale, inibendo usi non consentiti nonché per la rimozione di beni mobili, di opere fisse o precarie non autorizzate.
6. La manutenzione del piano viabile asfaltato e di quello non asfaltato (con fondo in macadam) nonché la sistemazione ed il posizionamento della relativa segnaletica sono esercitati dai settori provinciali in base alle competenze agli stessi assegnate.

Art. 13 – Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste dalle norme di legge ivi comprese quelle in materia di pesca, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 - Vigilanza

1. Fatti salvi i poteri degli Organi di Polizia statale, la vigilanza sul rispetto del presente regolamento è effettuata dai Corpi di Polizia Provinciale e Municipale.
2. La vigilanza sul rispetto delle norme sulla pesca è esercitata dalla Polizia Provinciale e dalle guardie giurate ittiche di cui all'art. 31 del Regio decreto 8.10.1931 n. 1604.

Art. 15 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.

Allegati:

1. tavola rappresentativa delle disposizioni regolamentari
2. fac-simile domanda per organizzazione manifestazioni